

Verbale di Accordo

Roma, 8 novembre 2017

tra





TIM S.p.A.

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente
al Coordinamento delle R.S.U.

Premesso che:

- TIM S.p.A. ha avviato con nota del 27 luglio 2017 Prot. n. 0006772 - TI la procedura di licenziamento per riduzione di personale di cui alla Legge n. 223/1991 per n. 382 lavoratori (appartenenti alle categorie di "Impiegato" e "Quadro"), eccedenti rispetto alle proprie esigenze tecnico-organizzative;
- Le eccedenze sono generate dalla parziale efficacia degli strumenti e delle misure di intervento in atto e dal permanere delle situazioni che determinarono gli esuberi; le eccedenze interessano le principali attività aziendali e derivano da:
 - in ambito "Operations": la razionalizzazione delle attività e dei processi produttivi e tecnologici con la conseguente necessità di ottimizzare le strutture operative e di governo, anche in conseguenza della intervenuta fusione di TIIT (Telecom Italia Information Technology) in TIM dal 31 dicembre 2016;
 - in ambito "Commerciale": il calo della redditività nell'ambito dei business più tradizionali, la pressione costante dei competitor sul versante delle offerte commerciali, la generalizzata riduzione della capacità di spesa da parte della clientela;
 - in ambito "Staff": le razionalizzazioni organizzative, anche funzionali all'efficientamento di alcuni processi interni e la semplificazione della configurazione aziendale nelle strutture di comando e di controllo, che hanno determinato ridondanze nel personale interessato.
- Nel corso degli incontri tenutisi a livello sindacale le Parti hanno approfondito le motivazioni indicate dall'Azienda, anche attraverso l'illustrazione e la consegna di specifica documentazione e definito congiuntamente le modalità più idonee per la gestione degli esuberi dichiarati.




Si conviene quanto segue:


- Le Parti concordano, nell'ambito della procedura citata in premessa, l'utilizzo del licenziamento collettivo per riduzione di personale ex art. 24 della Legge n. 223/1991 individuando un numero massimo di 340 lavoratori di TIM S.p.A. in esubero ("Impiegati" e "Quadri") suddivisi, in ciascuna provincia interessata, secondo la ripartizione funzionale e professionale contenuta nelle tabelle allegate.
- Le Parti definiscono, in luogo dei criteri di cui all'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/1991, quale criterio esclusivo per l'individuazione dei lavoratori nei cui confronti operare il recesso ex art. 24 della citata legge, la dichiarazione del singolo dipendente di non opposizione al recesso.
- Nel rispetto del principio della non opposizione al recesso vengono individuate misure alternative, non cumulabili tra loro, di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto dei seguenti requisiti:
 1. diritto a percepire la NASpl in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro;
 2. diritto alla pensione anticipata, maturato non oltre il 31 dicembre 2019;
 3. possesso dei requisiti - alla data del 31 dicembre 2017 - per accedere al trattamento di c.d. isopensione ai sensi dell'accordo sindacale vigente per l'applicazione dell'art. 4 commi da 1 a 7ter della Legge n. 92/2012.
- Per i lavoratori che dichiarino di avere i requisiti utili al diritto a percepire la NASpl verrà riconosciuto - all'atto della cessazione dal servizio, a titolo di integrazione del TFR - per un periodo massimo di 24 mesi, un importo non inferiore alla differenza netta tra l'85% della retribuzione mensile (composta, a tali fini, da minimi tabellari, ex indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, elemento retributivo professionale o indennità di funzione, sovraminimi collettivi e individuali e rateo di Premio Annuo e di tredicesima mensilità) e quanto percepito mensilmente a titolo di NASpl.
- Nei confronti dei lavoratori che dichiarino di essere in possesso del diritto a pensione anticipata, maturato entro il 31 dicembre 2019, sarà riconosciuto a coloro il cui rapporto di lavoro verrà risolto con comunicazione consegnata entro i quattro mesi successivi alla data di maturazione del requisito - all'atto della cessazione dal servizio, a titolo di integrazione del TFR - un trattamento di importo pari a 6 mensilità (composte, a tali fini, da minimi tabellari, ex indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, elemento retributivo professionale o indennità di funzione, sovraminimi collettivi e individuali e rateo di Premio Annuo e di tredicesima mensilità) comprensivo dell'indennità di preavviso non lavorato.
- Per i lavoratori in possesso della certificazione INPS che attesti la presenza dei requisiti per accedere nel corso del 2017 al trattamento di c.d. isopensione, con importo inferiore al 75% della retribuzione annua lorda mensilizzata al netto dei contributi obbligatori, sarà riconosciuto un importo - all'atto della cessazione dal servizio, a titolo di integrazione del TFR - pari al 75% della retribuzione mensile (composta, a tali fini, da minimi tabellari, ex indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, elemento retributivo professionale o indennità di funzione, sovraminimi collettivi e individuali e rateo di Premio Annuo e di tredicesima mensilità) oltre alla corresponsione di una somma equivalente ai contributi previdenziali, dal termine del periodo di preavviso contrattuale alla data di maturazione del diritto a pensione riportata nella certificazione INPS (fino a un massimo di 48 mesi). Tale trattamento sarà riconosciuto a coloro che cesseranno dal servizio nei quattro mesi successivi alla maturazione dei predetti requisiti.

- L'erogazione delle misure di accompagnamento all'uscita dal lavoro avverrà previa sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 del Codice Civile.
- Agli effetti della disposizione di cui all'art. 8, comma 4 del D.L. n. 148/1993 convertito in legge n. 236/1993, il periodo per il licenziamento s'intende definito dalla stipulazione del presente accordo fino al 31 dicembre 2019, fatte salve le specifiche previsioni sopra convenute.
- In relazione alla deroga prevista dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 223/91 le Parti si danno atto che i licenziamenti collettivi di cui al presente accordo, avendo come presupposto la non opposizione dei lavoratori, hanno le caratteristiche previste dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 94033/2016.
- Le Parti si danno infine atto di aver esperito con esito positivo, per tutte le province interessate, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.
- Il presente accordo è stipulato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 223/1991, come integrato dall'art. 1, comma 45, della Legge n. 92/2012.
- Nel corso dell'ultimo trimestre di ciascun anno di vigenza della presente intesa, le Parti stipulanti procederanno ad una verifica sull'avanzamento dell'applicazione di quanto pattuito.


Per TIM S.p.A.




Per la SLC-CGIL




Per la FISTel-CISL



Per la UILCom-UIL



Per la UGL Telecomunicazioni



Coordinamento delle R.S.U.